

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024 – 2026
(Enti con popolazione fino a 2.000 abitanti)**



**COMUNE DI VAL DI CHY
Città Metropolitana di Torino**

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.”

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con

popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l’ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2- Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell’ultimo biennio;
- **l’intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l’avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all’unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (“Canone unico”) viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Il DUP 2024/2026 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma l’impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

A. Le disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29 relativo ai *“contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.”*
- Del comma 38 relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *“investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”*.

- Del comma 42 relativo ai *“contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”*.
- Del comma 44 che istituisce un fondo d’investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all’anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Del comma 51 relativo ai contributi statali per *“spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”*.

B. Le disposizioni recate della Legge di bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Dei commi 253 e 254 che rivedono i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate- Riscossione). La norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. Prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
- Dei commi da 313 a 321 che intervengono in materia di riordino delle misure di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza), richiedendo, tra l’altro, ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività.
- Del comma 458 che introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall’altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti.
- Dei commi da 607 a 609 che istituiscono il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, **con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
- Dei commi 676 e 677 che per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa (di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto- legge n. 14 del 2017) **è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025**. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

- Del comma 774 che incrementa di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
- Dei commi da 776 a 778 che istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.
- Dei commi 779 e 780 che incrementano le **risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e istituiscono** un apposito fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026** per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).
- Del comma 782 che proroga **l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**).
- Del comma 828 che autorizza i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, ad utilizzare le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.
- Del comma 837 che affida a un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**. Inoltre, chiarisce che, a decorrere **dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in **manca di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Il Comune di Val di Chy è stato istituito in data 01.01.2019 per fusione dei Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 10 del 19.07.2018, con, alla data della fusione, 1288 residenti

Risultanze della popolazione

Popolazione residente al 31 dicembre 2022: 1251 (+ 3 rispetto al 2021) abitanti residenti.

Al 31/12/21 risultano 51 residenti stranieri a rappresentare il 4,% della popolazione. Calo di 13 unità rispetto il 2019.

Distribuzione della popolazione per fasce di età: da 0 a 14 anni: 131 (-3)

da 15 a 64 anni: 737 (+9)

oltre i 65 anni: 383 (-6)

Si evidenzia l'andamento della popolazione fino a 18 anni: da 0 a 9 anni: 78 (+4)

da 10 a 18 anni: 94 (-6)

La popolazione al di sotto di 18 anni segna un calo di una unità; fa ben sperare l'aumento di 4 unità nei più giovani. Tale situazione denota una velocità di invecchiamento della popolazione alla quale occorre far fronte attuando politiche di sviluppo che attirino nuove occasioni di lavoro e residenzialità. L'indice di ricambio della popolazione attiva risulta di 172,0 ad indicare che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. (indice superiore di molto a 100)

L'indice di vecchiaia della popolazione risulta essere 280,9

L'indice di dipendenza strutturale risulta 67,7 (67,7 individui a carico ogni 100 che lavorano).

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.176	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.182	+6	+0,51%	-	-
2003	31 dicembre	1.184	+2	+0,17%	620	1,90
2004	31 dicembre	1.246	+62	+5,24%	655	1,89
2005	31 dicembre	1.281	+35	+2,81%	674	1,90
2006	31 dicembre	1.311	+30	+2,34%	688	1,91
2007	31 dicembre	1.311	0	0,00%	691	1,90
2008	31 dicembre	1.321	+10	+0,76%	690	1,91
2009	31 dicembre	1.332	+11	+0,83%	698	1,91
2010	31 dicembre	1.311	-21	-1,58%	690	1,90
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	1.302	-9	-0,69%	672	1,94
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	1.289	-13	-1,00%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	1.292	-19	-1,45%	677	1,91

2012	31 dicembre	1.302	+10	+0,77%	666	1,95
2013	31 dicembre	1.293	-9	-0,69%	658	1,97
2014	31 dicembre	1.307	+14	+1,08%	664	1,97
2015	31 dicembre	1.283	-24	-1,84%	654	1,96
2016	31 dicembre	1.285	+2	+0,16%	648	1,96
2017	31 dicembre	1.296	+11	+0,86%	652	1,95
2018*	31 dicembre	1.288	-8	-0,62%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	1.283	-5	-0,39%	653,51	1,92
2020*	31 dicembre	1.236	-47	-3,66%	(v)	(v)
2021*	31 dicembre	1.235	-1	-0,08%	(v)	(v)

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

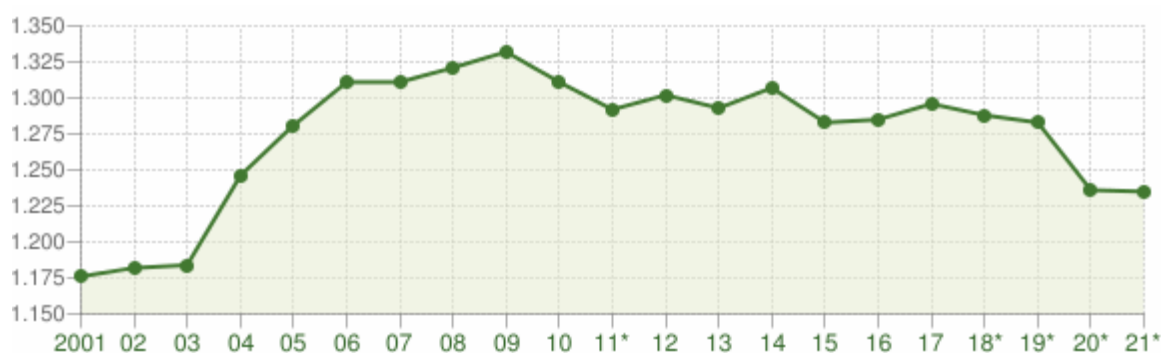
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Val di Chy** dal 2001 al 2021. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Val di Chy è un [nuovo comune istituito il 1° gennaio 2019](#). La popolazione residente per gli anni precedenti è stata calcolata considerando i confini attuali



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI VAL DI CHY (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Risultanze del Territorio

Superficie kmq 13,83

Densità abitativa (abitanti/kmq) 90,09

Altezza 650 m slm con un minimo di 239 m slm e un massimo di 1979 m slm

Zona Sismica 3 – Zona Climatica F

Codice Catastale: M405

Municipalità.

Del Comune di Val di Chy fanno parte, dopo essere state elette come da delibera n 27 del 01.08.2019, le tre municipalità di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco.

Per Alice Superiore: Cremona Nicolò (Presidente), Nocentini Siro, Bernardini Mauro, Luciani Gregorio, Oberto Daniela Maria.

Per Lugnacco: Oberto Tarena Claudio (Presidente), Benzoni Ornella Regina, Bernabè Olifranco Filippo, Pozzato Simonetta, Sappa Germano.

Per Pecco: Mabritto Michele (Presidente), Oberto Gabriele, Mabritto Matteo, Motto Ornella, Gedda Eraldo.

È intenzione dell'Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità economiche del Comune, continuare a realizzare quelle opere pubbliche necessarie per la popolazione e avviare le condizioni e prevedere incentivi per dar vita a quelle attività che permettano di migliorare la qualità della vita e, nel contempo, mantenere il passo con il progresso.

Vogliamo continuare a credere nell'Ente UNIONE che si vuole mantenere e potenziare, poiché la gestione in forma associata delle varie funzioni (Scuola, Ufficio Tecnico, Protezione Civile, Ufficio Tributi, Ufficio Finanziario, ecc.) reca benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità per gli Enti. Si confida nel cambio di passo nella gestione dell'Unione, ora in corso, dal lavoro del nuovo Presidente Sig. GEDDA Michele, ns. Sindaco, che si avvale di una nuova Giunta con Assessori Fernando BAGLIVO e Giuseppe ROCCA, assessore anche in Valchiusa.

Ugualmente si vuole portare avanti un corretto rapporto di collaborazione con i Comuni della Valchiusella, nello spirito di creare e valorizzare un'unica comunità ricca di valori, specificità e risorse da conservare, attraverso un sostenibile approccio innovativo partendo da un Piano di Sviluppo condiviso attraverso un Accordo di Programma allargato e coinvolgente, se possibile, anche le realtà di Pianura come Ivrea, oltre alla Città metropolitana e la Regione.

Rapporti continui e indispensabili per capire le esigenze e i desiderata sono temuti con le associazioni con sede e attività sul territorio:

Associazione AIB Croce Giallo/Azzurra di Alice Superiore

Associazione AIB di Pecco-Lugnacco

Associazione Calcio Valchiusella 1999

Associazione culturale Biloura

Associazione In Voce Noi

Associazione Incremento Pecco

Associazione Maria delle Rose

Associazione Pro Loco di Val di Chy (in fase di costituzione)

Associazione Sportiva Bogimbo

Banda musicale di Alice Superiore

Banda musicale di Lugnacco

Gruppo Alpini di Alice Superiore

Gruppo Alpini di Lugnacco

Scuderia Nord Piemonte

La Palestra Comunale di Alice Superiore affidata, con proroga triennale, sempre alla gestione della Associazione Bogimbo asd. In via di definizione l'incremento del canone causa incremento spese illuminazione e riscaldamento.

Gli impianti sportivi di Alice Superiore con i locali di Bar Pizzeria: sono stati attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione con la costruzione di un nuovo salone in muratura e con importante vetrata e l'implementazione dei campi da gioco con la costruzione di un campo da padel. In progetto la copertura del campo da padel e la costruzione di nuovi autonomi servizi igienici e docce.

Tutti gli impianti passeranno all'utilizzo di forme energetiche sostenibili e impiego fari a Led.

Gli impianti sportivi di Alice Superiore sono stati affidati ad un gestore privato, attraverso un bando di affidamento, e l'attività è iniziata nel mese di agosto. Il progetto tende al rilancio dell'intera Area Sportiva, unitamente alla struttura adiacente di accoglienza della parrocchia (ostello con 30 posti).

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

È intenzione dell'Amministrazione mantenere tutti i servizi pubblici e, ove necessario, sulla base delle richieste dei Cittadini, potenziarli e migliorarli, nel limite delle disponibilità economiche dell'Ente e sulla base delle priorità che verranno stabilite da una attenta e condivisa programmazione con i Consiglieri dei Municipi anche sulla base del piano di sviluppo approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 9 del 22 marzo 2023.

La finalità dell'Amministrazione è quella di potenziare tutte le azioni che servono a fare rete e a potenziare tutti i momenti di Comunità per far sentire tutti i residenti e gli ospiti partecipi delle iniziative e coautori delle decisioni.

Servizi gestiti in forma diretta

Restano gestiti in forma diretta tutti i servizi demografici ed il servizio amministrativo.

Servizi gestiti in forma associata

Servizio Finanziario e Tributi: trasferito all'Unione di Comuni Montani Valchiusella;

Ufficio tecnico (edilizia privata e lavori pubblici): trasferito all'Unione di Comuni Montani Valchiusella;

Servizio scuola: trasferito all'Unione di Comuni Montani Valchiusella;

Protezione Civile: trasferita all'Unione di Comuni Montani Valchiusella.

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi socio-assistenziali: gestiti in forma associata dal Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.;

Servizio Idrico Integrato: gestito dalla società in house S.M.A.T. S.p.A.;

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti: gestito in forma associata dal Consorzio Canavesano Ambiente (è intenzione dell'Amministrazione, peraltro, rivedere le modalità e i criteri del servizio di raccolta rifiuti, per garantire il miglioramento della raccolta differenziata e l'omogeneizzazione della periodicità di conferimento).

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Ente morale "Casa di Riposo Don Manfredi" ex ipab

L'Amministrazione Comunale nomina tre rappresentanti (dei 5 totali) in seno al Consiglio d'Amministrazione dell'Ente (due la maggioranza e 1 la minoranza)

Enti strumentali controllati: nessuno

Enti strumentali partecipati:

- Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.
- Consorzio Canavesano Ambiente

Società controllate: nessuna

Società partecipate:

- S.M.A.T. S.p.A.
- GAL Valli del Canavese

Servizi affidati ad altri soggetti

Non vi sono servizi affidati ad altri soggetti.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Nell'ottica di agevolare l'accessibilità ai vari servizi pubblici, anche sovracomunali e fuori dal territorio della Valchiusella, **si continua a lavorare per:**

- potenziare la **rete digitale** come offerta e come velocità di trasmissione dati: pare che sia imminente la possibilità di allaccio alla rete in fibra ottica e l'Amministrazione coglierà immediatamente la possibilità a disposizione.
- Adeguare l'Ente Comune alle nuove tecnologie passando alla completa digitalizzazione di programmi e procedure a vantaggio della trasparenza e del controllo oltre che per il semplice utilizzo dei dati in possesso degli Uffici anche vantaggio degli Enti superiori (Provincia, Regione, Stato): utilizzo finanziamenti del PNRR già acquisiti e in fase di erogazione per il prossimo futuro.
- Realizzare il nuovo progetto di **videosorveglianza** che è stato inviato al Ministero dell'Interno, finanziato per Euro 40.000,00 (oltre a Euro 25.000,00 di cofinanziamento comunale) e in fase di affidamento da parte degli Uffici.
- Incrementare il **servizio di trasporto** delle persone (al mercato di Vistrorio, il mercoledì, con estensione percorso a Issiglio), con automezzo elettrico acquistato ancora nel 2021, con trasporto verso Ivrea e Castellamonte con un sistema a chiamata; servizio rivolto alle fasce di popolazione più bisognose come anziani e giovani ragazzi.
- sollecitare l'eliminazione dei vecchi autobus e sostituirli con **automezzi di nuova generazione**, più piccoli ed ecologici, in funzione delle peculiari caratteristiche territoriali, delle attuali richieste di tale servizio e del rispetto dell'ambiente, prevedendo anche una revisione degli orari di passaggio dei mezzi pubblici;
- potenziamento e miglioramento dei **servizi finanziari** offerti alla popolazione (in quest'ottica è operativa una postazione ATM di Poste Italiane S.p.A. in Piazza della Pace). È in fase di allestimento uno stabile ufficio di servizi finanziari rivolti alla popolazione e in particolare alle imprese (che ora lamentano la lontananza dai centri dotati da Istituti Finanziari e sportelli Bancari): servizio conseguente ad un accordo di promozione pubblico/privato in un punto centrale del Paese e della Valle.
- coinvolgimento delle attività e dei **negozi del territorio** per potenziare la loro rete di vicinato e prossimità, a vantaggio della popolazione nel settore della sanità (Farmacia e dentisti), servizi culturali (Librerie e Biblioteche), intrattenimento e sport (associazioni), consulenza fiscale (Sindacati e Associazioni di Categoria), Servizio di formazione professionale e accompagnamento nelle pratiche per le aziende e gli operatori artigiani, agricoli e commerciali.

3 - Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare, a seguito dell'approvazione da parte della Regione Piemonte dell'adeguamento del vigente P.R.G.I. al P.A.I., l'Amministrazione ha intenzione di procedere con i necessari

adeguamenti strutturali e normativi dello strumento urbanistico, auspicabilmente in forma sovracomunale, ma anche singolarmente qualora non si trovassero intese.

Attraverso l'Unione si è provveduto ad apportare alcune modifiche al regolamento d'attuazione per l'utilizzo di materiali e forme non convenzionali e tradizionali, come tunnels e tensostrutture non fisse al suolo e solo per operatori agricoli in attività.

4 - Sostenibilità economico finanziaria e politica tributaria e tariffaria

Già nel bilancio di previsione 2021/2023 si è tenuto conto di una totale rivisitazione delle tariffe, delle aliquote e quindi delle politiche tributarie e delle capacità impositive del nuovo Ente.

Con apposita deliberazione sono state **omogeneizzate le aliquote e le tariffe per servizi**, posizionando i livelli a garanzia delle entrate previste tenendo conto da una parte della crisi economica in atto, ma anche del livello di evasione specie per TARI e IMU.

LE ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento dell'attuale pressione fiscale, con un'attenta analisi e lotta all'evasione.

Le aliquote delle principali imposte e tasse attualmente in vigore sono le seguenti:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: 0,5%

IMU: abitazione principale cat. A1, A8, A9: 0,4%

fabbricati cat. D (escluso D10): 0,76%

aree edificabili e altri immobili: 0,98%

fabbricati rurali e ad uso strumentale: 1x1000

TARI:

L'importo della TARI si prevede stabile per tutto il triennio 2024/2026, ma potrebbe subire delle variazioni in base al piano finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presentato ogni anno dal Consorzio Canavesano Ambiente, anche in considerazione del fatto che l'appalto a Teknoservice srl è scaduto a ottobre 2020, operante in proroga fino al 31.12.22., è stato rinnovato per anni 8 sulla base di Euro 12.000.000,00=(obiettivo del 75% di raccolta differenziata) in quanto la gara d'appalto sul nuovo bando è stato aggiudicato definitivamente alla Soc.Teknoservice srl.

Se possibile, come anticipato nella parte di gestione dei servizi, saranno riviste le modalità e i criteri del servizio di raccolta rifiuti, per garantire il miglioramento della raccolta differenziata e l'omogeneizzazione della periodicità di conferimento, ovviamente tali variazioni potrebbero comportare delle variazioni sui costi, con conseguente variazione anche del ruolo TARI.

L'Amministrazione continua ad avere in progetto di revisione di tutti i regolamenti comunali e procedere, come si è già detto, alla rimodulazione delle conseguenti tariffe per i servizi collegati. In particolare, dopo aver rivisto nel corso del 2021 regolamenti e tariffe cimiteriali:

- l'utilizzo di locali di proprietà comunale;
- l'utilizzo di materiale e apparecchiature di proprietà comunale.

Sono, invece, gestiti in forma associata dall'Unione di Comuni Montani Valchiusella i servizi relativi

all'assistenza scolastica per la scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Alla data odierna sono previste le seguenti entrate destinabili alla realizzazione di spese di investimento, nel triennio 2024/2026, per l'importo complessivo di € 2.168.075,00.

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2024-2025					
Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2024	2025	2026	Nel triennio
1	Finanziamento Statale ex bando "piccoli comuni"	695.000,00	600.000,00	0,00	1.295.000,00
2	Contributo Stato ex comma 29, art. 1, Legge 160/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Contributo Stato ex comma 44, art. 1, Legge 160/2019	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
4	Proventi da concessioni edilizie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
5	Proventi da BIM	143.000,00	143.000,00	143.000,00	429.000,00
6	Proventi concessioni cimiteriali "dispersione ceneri"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
7	Proventi concessioni cimiteriali "loculi e cellette"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
8	Rimborso da Unione quota Asilo Nido Val di Chy	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		1.011.000,00	808.000,00	208.000,00	2.027.000,00
9	Avanzo gestione corrente (da contributo Stato per fusione comuni)	34.765,00	53.915,00	52.395,00	141.075,00
TOTALE ENTRATE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		1.045.765,00	861.915,00	260.395,00	2.168.075,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Per il triennio 2024/2026 non è previsto il ricorso a indebitamento di lungo termine per il finanziamento di spese di investimento.

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa

Fondo cassa al 31/12/2022 € 704.145,28

Fondo cassa al 31/12/2021 € 754.511,45

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Nel triennio precedente non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nessun debito fuori bilancio accertato e riconosciuto nel triennio precedente.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Nessun disavanzo rilevato.

Ripiano ulteriori disavanzi

Nessun disavanzo rilevato.

Quadro di sintesi dato storico e previsione.

Titoli	2023	Nuova programmazione		
		2024	2025	2026
FPV Parte Corrente	0,00			
FPV Parte Capitale	95.323,73			
Avanzo amm.ne Parte corrente	24.892,28			
Avanzo amm.ne Parte capitale	964.183,38			
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	777.451,32	732.700,00	732.700,00	732.700,00
2°Trasferimenti correnti	670.373,10	651.630,00	651.630,00	651.630,00
3°Entrate extratributarie	317.948,45	276.107,68	279.847,68	279.847,68
4°Entrate in conto capitale	1.359.750,05	1.011.000,00	808.000,00	208.000,00
5° Riduzione attività finanziarie	450.000,00	0,00	0,00	0,00
6° Accensione di prestiti	450.000,00	0,00	0,00	0,00
7°Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
9°Entrate per conto terzi e partite di giro	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Totale	5.542.922,31	3.104.437,68	2.905.177,68	2.305.177,68

LE SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione della spesa corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dell'andamento delle entrate tributarie e della quantificazione del Fondo di solidarietà comunale da parte dello Stato.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività nello svolgimento in via prioritaria dei servizi essenziali

È stata effettuata una attenta ricognizione di tutte le voci significative di spesa corrente e gli stanziamenti proposti per il triennio 2024-2026 sono contenuti nello stretto indispensabile per assicurare un adeguato livello di operatività dei servizi essenziali.

Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per titoli

Titoli	2023	Nuova programmazione		
		2024	2025	2026
1° Spese correnti	1.729.014,09	1.574.672,68	1.557.762,68	1.556.882,68
2° Spese conto capitale	2.862.426,98	1.045.765,00	861.915,00	260.395,00
3° Spese per incremento di attività finanziarie	454.000,00	0,00	0,00	0,00
4° Rimborso prestiti	64.481,24	51.000,00	52.500,00	54.900,00
5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Totale	5.542.922,31	3.104.437,68	2.905.177,68	2.305.177,68

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Dalla tabella seguente, riportante i dati sintetici e riepilogativi che si intendono assumere a riferimento per la successiva elaborazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 si rileva il rispetto programmatico dei vincoli di finanza pubblica per il triennio di valenza del DUPS:

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		2024	2025	2026
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	732.700,00	732.700,00	732.700,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	651.630,00	651.630,00	651.630,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	276.107,68	279.847,68	279.847,68
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	1.660.437,68	1.664.177,68	1.664.177,68
Titolo 1 Spese correnti	(-)	1.574.672,68	1.557.762,68	1.556.882,68
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	51.000,00	52.500,00	54.900,00
TOTALE SPESE CORRENTI		1.625.672,68	1.610.262,68	1.611.782,68
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	34.765,00	53.915,00	52.395,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
Avanzo d'amministrazione per spese c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	1.011.000,00	808.000,00	208.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	(+)	1.011.000,00	808.000,00	208.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	1.045.765,00	861.915,00	260.395,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(-)	- 34.765,00	- 53.915,00	- 52.395,00

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Premesse:

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "obiettivi specifici" di ogni pubblica amministrazione;
- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;

- sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, o, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio.
- Il comma 8 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 giugno 2019 dispone che: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti la percentuale di "valore soglia" è stata determinata nel 28,6%.

La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del "valore soglia" non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al "valore soglia" la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni da 1.000 a 1.999 il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023, del 35% per il 2024 e del 28,6% per il 2025.

La Corte dei Conti, da ultimo la Sezione Regionale per la Lombardia con la deliberazione n. 41/2023/PRSP dell'8 febbraio 2023, ha chiarito che *"La nuova disciplina delle facoltà assunzionali prevista unicamente per il personale a tempo indeterminato, sostituendo la normazione preesistente informata al criterio del c.d. turn over, sottende la logica della effettiva "sostenibilità" della spesa per la nuova assunzione, ossia della c.d. sostenibilità del*

rapporto tra spese del personale ed entrate correnti. **Qualora il predetto rapporto sia inferiore a quello risultante dall'applicazione del nuovo valore soglia**, la cui individuazione è stata demandata ad apposito decreto ministeriale, successivamente approvato con il DPCM del 17 marzo 2020, **non rileva l'avvenuto rispetto del limite quantitativo di spesa massima di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potendo lo stesso essere superato per le nuove assunzioni**. Si richiama, in proposito, la norma di raccordo tra le due discipline, qual è l'art. 7, comma 1, DPCM 17.03.2020 che reca la seguente previsione: “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Ne deriva, come già chiarito da questa Sezione, la permanenza a carico del Comune dell'obbligo di rispettare il tetto di spesa fissato dal comma 557 quater, citato, che pertanto non è stato abrogato dalla novella legislativa sulle assunzioni da parte delle autonomie territoriali; del pari non risulta abrogata la sanzione comminata in caso di illegittimo sfioramento tetto de quo che trova applicazione nell'anno ad esso successivo (ad esempio, nel 2020 nell'ipotesi di violazione del limite ex comma 557, citato, avvenuta nel 2019).

Solo qualora il Comune sia in regola con il predetto limite, può procedere al reclutamento a tempo indeterminato di nuovo personale, sulla base e nei termini previsti dalla predetta normativa, primaria e secondaria, recata rispettivamente dall'art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 e dalle norme del decreto attuativo 17 marzo 2020; **la maggiore spesa contratta per le nuove assunzioni, difatti, non si computa ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa in commento** (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2020/PAR).”

- in base alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 17 marzo 2020 il Comune di Val di Chy si trova nella fascia dei comuni virtuosi in quanto inferiore al 28,6% del rapporto entrate correnti – spese di personale;
- in base a quanto stabilito dall'art. 5 il Comune di Val di Chy potrà procedere, nel 2024, ad aumentare la propria spesa del personale del 35% della spesa registrata e risultante dal rendiconto 2018;
- il Comune di Val di Chy rientra sia nei limiti della spesa di personale imposti dall'art. 562 della Legge 27 dicembre 2006, 296 sia nei limiti imposti dall'art. 33, co. 2 del D.L. 34/2019.

A seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero.

La pianta organica riconfermata per il triennio 2023/2025 è così determinata:

Area di attività	Servizio	Ufficio	Cat.	Posiz. Econ. primo inquadr.	Profilo professionale	N. Posti
Amministrativa	Servizi demografici ed	Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, archivio, protocollo,	C	C1	Istruttore amministrativo	4

	amministrativi	notifiche, commercio, polizia urbana e rurale				
Economico finanziaria amministrativa	Servizi finanziari ed amministrativi	Ragioneria, tributi	C	C1	Istruttore contabile	2
Tecnica	Servizi tecnici	Ufficio tecnico	D	D3	Funzionario Tecnico	1

Il personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso risulta essere il seguente:

Settore	Categoria	N. dipendenti	Tempo	Comando o convenzione
Ufficio Amministrativo	C1	1	Indeterminato Pieno	-
Ufficio Demografico	C4	1	Indeterminato Pieno	-
Ufficio Finanziario	C2	1	Indeterminato Pieno	Comando a 24 h/sett. Presso l'Unione di Comuni Montani Valchiusella
Polizia Locale	C5	1	Indeterminato Pieno	-
Ufficio Tecnico	D3	1	Indeterminato Pieno	Comando a 36 h/sett. Presso l'Unione di Comuni Montani Valchiusella

Numero dipendenti in servizio alla data odierna:

Settore	Categoria	N. dipendenti	Tempo	Comando o convenzione
Ufficio Amministrativo	C1	1	Indeterminato Pieno	-
Ufficio Demografico	C4	1	Indeterminato Pieno	-
Ufficio Finanziario	C1	-	-	-

Polizia Locale	C5	1	Indeterminato Pieno	-
Ufficio Tecnico	D3	1	Indeterminato Pieno	Comando a 36 h/sett. Presso l'Unione di Comuni Montani Valchiusella

Per il triennio 2024/2026 non sono, al momento, previste cessazioni dal servizio o nuove assunzioni. Eventuali aggiornamenti della programmazione potranno essere valutati in sede di stesura del PIAO 2024/2026.

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, e contengono gli acquisti il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000,00 euro). Il programma triennale è da pubblicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le amministrazioni, nel tenere conto dell'ordine di priorità, lo modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per il triennio 2024/2026, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 140.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150.000,00 euro), e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di

manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1.5 al decreto medesimo *(da intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione)*

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Il programma triennale 2024-2026 ed elenco annuale 2026 dei lavori pubblici viene sottoposto alla approvazione della Giunta e integrato nel presente DUPS con le seguenti risultanze:

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DEL COMUNE DI VAL DI CHY

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2024-2025					
Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2024	2025	2026	Nel triennio
1	Finanziamento Statale ex bando “piccoli comuni”	695.000,00	600.000,00	0,00	1.295.000,00
2	Contributo Stato ex comma 29, art. 1, Legge 160/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Contributo Stato ex comma 44, art. 1, Legge 160/2019	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
4	Proventi da concessioni edilizie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
5	Proventi da BIM	143.000,00	143.000,00	143.000,00	429.000,00
6	Proventi concessioni cimiteriali “dispersione ceneri”	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
7	Proventi concessioni cimiteriali “loculi e cellette”	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
8	Rimborso da Unione quota Asilo Nido Val di Chy	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		1.011.000,00	808.000,00	208.000,00	2.027.000,00
9	Avanzo gestione corrente (da contributo Stato per fusione comuni)	34.765,00	53.915,00	52.395,00	141.075,00
TOTALE ENTRATE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		1.045.765,00	861.915,00	260.395,00	2.168.075,00

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2024-2026 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi:

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2024-2026
--

Oggetto			Importo				
	2024	Fin	2025	Fin	2026	Fin	Nel triennio
efficientamento energetico edifici comunali – Cap. 6130/3051/11	50.000,00	2	40.000,00	3	40.000,00	3	130.000,00
Manutenzione straordinaria immobili e patrimonio Cap. 6130/3051/5	0,00		73.000,00 (5x14.085)	5+6 +9	73.000,00 (5x15.605)	5+6 +9	146.000,00
Contributi per interventi di manut. Straordinaria immobili comunali Cap. 6190/3055/1	20.000,00	5	20.000,00	5	20.000,00	5	60.000,00
Contributo luoghi di culto Cap. 7690/3224/1	1.000,00	4	1.000,00	4	1.000,00	4	3.000,00
manutenzione straordinaria immobile pontile lago di Alice Cap. 8030/8030/1	50.000,00	5	0,00		0,00		50.000,00
Progetto di sviluppo area lago di Alice Cap. 9030/3610/1	200.000,00 (5x67.2358+8 +9x34.765)		0,00		0,00		200.000,00
Piano di interventi finanziati con bando piccoli Comuni a vocazione turistica Cap. 8070/1	695.000,00	1	600.000,00	1	0,00		1.295.000,00
interventi di manutenzione straordinaria viabilità Cap. 8230/3242/4	14.765,00 (5x5.765)	4+5	33.915,00 (5x24.915)	4+5	32.395,00 (5x23.395)	4+5	81.075,00
manutenzione straordinaria strade e piazze Cap. 8230/3473/99	5.000,00	6	84.000,00	5	84.000,00	5	173.000,00
manutenzione straordinaria cimiteri Cap. 9530/3450/3	10.000,00	6	10.000,00	6	10.000,00	6	30.000,00
TOTALE	1.045.765,00		861.915,00		260.395,00		2.168.075,00

Per quanto concerne gli investimenti previsti nel triennio, si precisa che gli importi di spesa previsti per ciascun intervento sono calcolati sulle sole entrate certe (fondi BIM, trasferimenti statali per fusione, ecc..) e che i relativi lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza di strade ed immobili comunali, sebbene individuati in modo generico, sono la sommatoria di molteplici interventi manutentivi urgenti e non più dilazionabili nel tempo poiché fermi da circa tre anni a causa della pandemia da Covid 19 e per il blocco, oramai superato, dei sovracanon BIM Dora Baltea Canavesana.

Programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione

sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Nel triennio 2024/2026 non si prevede di dare corso alla alienazione di beni patrimoniali.